



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Differenza tra oneri deducibili e detraibili: la guida completa

Autore: Redazione | 17/03/2016

Quali sono le spese detraibili e quali le spese deducibili nel 2016? E qual è la differenza tra deducibilità e detraibilità? Tutti i dettagli con le spese per il 2016.

La locuzione colloquiale “Scaricare le spese dalle tasse” nasconde spesso una differenza che è tutt’altro che solo di tipo “lessicale”: la **differenza tra deducibilità e detraibilità**.

Vediamo come distinguere le spese **deducibili e detraibili**, calcolandone la convenienza. Vi daremo inoltre evidenza di quali **spese siano detraibili e quali deducibili** per l’anno fiscale 2016, specificando cosa dovrete conservare perché in caso di controllo non si verifichino contestazioni.

Cosa sono detraibilità e deducibilità?

Si parla di **deducibilità e detraibilità** nei casi in cui il fisco offra la possibilità al contribuente di ottenere degli **sconti dalle imposte**, scalando dai propri **redditi** o dalle **tasse** da pagare, alcuni oneri che vengono appunto definiti oneri detraibili o oneri deducibili.

Cosa significa oneri detraibili?

Gli **oneri detraibili** sono quelle spese che possono essere sottratte direttamente dal monte imposte da pagare, diminuendo di conseguenza l'importo relativo. **Facciamo un esempio di detrazione** (senza tener conto delle aliquote contributive effettive per ciascuno scaglione di reddito al fine di semplificare il calcolo). Se al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi io ho un reddito imponibile di 10mila euro e applicassi un'aliquota fiscale del 15%, le mie imposte sarebbero un ammontare di 1500 euro. Se io applicassi a tali imposte una spesa detraibile - o più correttamente **un onere detraibile** - di 350 euro, le tasse che dovrei pagare allo stato sarebbero di 1150 euro.

Cosa significa oneri deducibili?

Sono **oneri deducibili**, o in maniera colloquiale "**spese deducibili**", tutte quelle che possono essere tolte dal reddito riducendo non direttamente l'importo delle tasse da pagare (come nel caso degli oneri detraibili), ma riducendo l'importo di reddito imponibile (cioè sottoposto ad imposta), dunque l'importo sul quale viene calcolato l'importo delle tasse da pagare. Torniamo al nostro esempio semplificato e facciamo questa volta un **esempio di deduzione**. Se io avessi un reddito di 10mila euro e però avessi un onere deducibile di 350 euro il mio reddito imponibile non sarebbe più di 10mila ma di 9.650 euro. Su questo importo andrei a calcolare la mia imposizione fiscale che sarebbe a questo punto di 9.650 euro * 15% cioè,

nel nostro esempio semplificato, di 1447,5 euro.

Conviene più dedurre o detrarre le spese?

A chi si chiede se convenga più **dedurre o detrarre gli oneri**, non possiamo dare una vera risposta perché sarebbe scorretta, in quanto **alcuni oneri sono deducibili, altri detraibili**, al contribuente non è data quasi mai una scelta. Se però volessimo fare un confronto a cifre costanti, come si può vedere dal nostro esempio pratico **a parità di spesa** e di altre condizioni, generalmente una **spesa dedotta** implica un **carico fiscale maggiore** rispetto ad una spesa detratta.

Quali sono gli oneri detraibili per il 2016?

Possono essere detratti le seguenti spese effettuate nel periodo di imposta 2015, dunque nella **dichiarazione 2016**:

- oneri relativi a **contributi dei fondi integrativi** del servizio sanitario nazionale;
- oneri relativi a contributi **previdenziali** e assistenziali;
- oneri relativi a contributi a **forme pensionistiche** complementari e individuali (per un ammontare massimo di 5.164,57 euro);
- **spese mediche** escluse di franchigia;
- **cedolare secca** al 10% (fino al 2017, poi nel 2018 passerà al 15%);
- assegni di **mantenimento del coniuge** separato o divorziato (ma non le spese di mantenimento dei figli);
- spese di assistenza ai portatori di handicap;
- **rendite, vitalizi, assegni** alimentari ed altri oneri;
- spese relative a **contributi per Colf, badanti, baby sitter** sino ad un importo massimo di 1.549,37 euro (il contributo forfettario di 1000 euro versato al fine di

- permettere la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri è escluso);
- donazioni di beneficenza a favore degli istituti religiosi;
 - **beneficenza a favore di ONG** (organizzazioni non governative) o ONLUS (quest'ultima passata dal gennaio 2015 al 26% dell'importo, fino ad un massimo di 30mila euro);
 - **erogazioni liberali** ai partiti per un massimo del 26%;
 - beneficenza a favore di **università ed enti di ricerca** per un massimo del 26%;
 - **spese funebri** per un importo massimo di 1.549,37 euro;
 - spese di **intermediazione immobiliare** per un importo comunque inferiore a 1.000,00 euro;
 - interessi **mutui ipotecari** acquisto dell'abitazione principale o di altri immobili;
 - interessi prestati o **mutui agrari** (per importi inferiori al valore dei redditi dei terreni dichiarati);
 - interessi mutui di **recupero edilizio** (se contratti dopo il 1997);
 - interessi mutui ipotecari stipulati ai fini di costruzione dell'**abitazione principale**;
 - premi **assicurazioni sulla vita** e infortuni (con durata superiore ai 5 anni e che non consenta a concessione di prestiti, e comunque per un importo massimo da portare a detrazione di 630,00 euro).
- **ecobonus 65%** e 50% ristrutturazioni edilizie
- **bonus acquisto mobili**
 - **ecobonus elettrodomestici**
 - **canoni di locazione** (con varie limitazioni da controllare caso per caso)
 - **spese veterinarie** (solo se superiori a 129,11 euro e fino a un massimo di 387,34 euro).

Quali sono gli oneri deducibili per il 2016?

Sono deducibili, per la **dichiarazione dei redditi 2016**, dunque relativamente alle **spese effettuate nel 2015**:

- **ticket** relativi alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;

- **assistenza infermieristica** e riabilitativa disabili (se prescritta);
- **spese mediche** generiche e di assistenza specifica, sostenute dai disabili (interamente deducibili se riguardano: personale infermieristico e operatori tecnici assistenziali, personale di coordinamento delle attività assistenziali con qualifica di educatore professionale, personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale);
- **spese assistenza e ricovero disabili** (non interamente ma solo per la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica);
- **contributi previdenziali** ed assistenziali e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza (anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico), dunque contributi previdenziali, di fondi integrativi, di forme pensionistiche complementari (sino ad un massimo di 5.164 euro), contributi versati per l'assicurazione obbligatoria **INAIL** (solo per la tutela contro gli infortuni domestici, la c.d. assicurazione casalinghe);
- **riscatto anni di laurea;**
- **ricongiunzione contributi;**
- **assegni periodici** per il mantenimento del coniuge separato o divorziato (ma non gli assegni periodici per il mantenimento dei figli).

Si tenga presente che queste liste potrebbero essere non del tutto esaustive e soggette a modifiche da parte del legislatore. Naturalmente vi terremo aggiornati.

Come documentare le spese?

Le spese relative agli **oneri dedotti o detratti** devono essere **documentate** attraverso **fatture e ricevute o quietanze** di pagamento che verranno rilasciate al contribuente dal fornitore di servizi e riporteranno il **codice fiscale** del contribuente o il suo numero di **P.IVA**.

Nella fattispecie sarà necessario avere fatture, ricevute, scontrini, **copia del contratto di mutuo**, copia delle polizze di **assicurazione**, ricevuta dei **bonifici** attraverso i quali è stata pagata la **ristrutturazione** o sono stati pagati gli elettrodomestici, attestati di **versamento degli acconti** di imposta, **ultima**

dichiarazione presentata nel caso in cui in essa sia stata evidenziata un'eccedenza d'imposta che si vuole portare a credito.

Non è invece necessario mantenere la documentazione di tutti quegli atti per i quali c'è già prevista una **registrazione pubblica** (come i certificati catastali relativi a terreni e fabbricati posseduti o i contratti di locazione stipulati).

Si tenga presente che sebbene non sia necessario allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi, questa deve essere mantenuta in originale per un periodo che va dalla presentazione al **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello del quale si è presentata la dichiarazione.